

Sentenza n. [REDACTED] 2024 pubbl. il 09/12/2024

RG n. [REDACTED] 2023

Repert. n. [REDACTED] 2024 del 09/12/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti

Magistrati:

Dott. Alessandro Rizzieri

Presidente

Dott. Federico Bressan

Consigliere

Dott. Luca Marani

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/02/2023 al n. [REDACTED] 2023

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

[REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]), con sede in [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa in causa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED]
[REDACTED] come da procura allegata all'atto di citazione in
appello

-appellante-

pagina 1 di 16



CONTRO

[REDACTED]
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso rispettivi indirizzi PEC

[REDACTED]
e

[REDACTED] come da procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta in appello

-appellato-

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.7.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

*voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. [REDACTED] 2023,
emessa dal Tribunale di Belluno in data 20.01.2023, depositata in data
02.02.2023, notificata in data 02.02.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa e respinta, così giudicare:*

NEL MERITO

*- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, l'intervenuta
prescrizione dell'eventuale diritto di [REDACTED] alla ripetizione delle rimesse
solutorie effettuate sul conto corrente n. [REDACTED] dal sorgere del rapporto sino
al sino al 19.9.2008 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo*



dalla C. [REDACTED] Repert. n. [REDACTED] /2024 del 09/12/2024

[REDACTED] a parte appellata;

- in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande formulate nei confronti

di C. [REDACTED] Primario e

P. [REDACTED], per l'effetto, respingerle

integralmente;

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, che la [REDACTED] le

[REDACTED]

[REDACTED] confronti di I. [REDACTED]

quanto al conto corrente [REDACTED], dell'importo di euro 3.965,79, oltre agli

interessi contrattualmente pattuiti successivi al 7.3.2017, e per l'effetto

condannare il predetto al pagamento di detto importo, o di quello maggiore e/o

minore risultante all'esito della causa, in favore della [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED], per [REDACTED]

[REDACTED]

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande

attoree venissero, anche soltanto parzialmente, accolte, determinare, le somme

di cui [REDACTED] ha diritto alla ripetizione, imputando peraltro i versamenti

effettuati secondo il criterio di cui all'art. 1194 c.c., quindi prima agli interessi

ed alle spese e poi al capitale, compensando le somme che la [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] fosse tenuta a pagare in favore dello stesso con



il credito vantato dalla stessa [REDACTED] condannando [REDACTED] a pagare l'eventuale differenza alla banca appellante;

IN OGNI CASO:

- condannare l'appellato al pagamento delle spese e delle competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese CTU e CTP), oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, all'IVA e al 4% CNPA come per legge.

- condannare [REDACTED] alla restituzione in favore di parte appellante delle somme da quest'ultima corrisposte a seguito dell'ordinanza di data 3.5.2023, con cui codesta Corte d'Appello, decidendo sull'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante, ha sospeso "l'efficacia esecutiva della sentenza n. 38/23 emessa dal Tribunale di Belluno il 20.1.2023 per l'importo eccedente euro 11.091,84";

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si insiste affinché venga disposta l'integrazione della C.T.U., ovvero il richiamo a chiarimenti del consulente tecnico (ovvero, se del caso, rinnovo della consulenza tecnica) in relazione alle contestazioni mosse all'elaborato peritale da parte odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado;

- si richiamano, insistendo per la loro ammissione, le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 di data 23.4.2019 ed in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 3 di data 13.5.2019

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

In via preliminare:

- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..

In via principale:



Il primo giudice, conformemente a quanto rilevato dal consulente incaricato, accertava l'illegittimità degli interessi anatocistici per violazione dell'art. 1283 c.c. fino all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 e per il periodo successivo in ragione della mancanza di una specifica pattuizione scritta, nonché della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della clausola. Accoglieva in parte l'eccezione di prescrizione della Banca, individuando le rimesse solutorie sulla base del c.d. metodo del saldo rettificato conformemente a quanto deciso da Cass. n. 9141/20. Giudicava, invece, infondata la contestazione sulla natura usuraria degli interessi addebitati. Pertanto, tra le diverse ipotesi di ricalcolo del saldo, riteneva corretta quella che rappresentava un credito del cliente di Euro 63.221,25, condannando la convenuta, nel frattempo divenuta [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento di tale somma di denaro maggiorata di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. Respingeva, pertanto, la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, e rigettava tutte le domande inerenti la segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto effettuata anche per il mancato pagamento delle rate scadute del contratto di mutuo ipotecario [REDACTED] e del contratto di mutuo ipotecario [REDACTED], non oggetto di causa.

Le spese di lite, di C.T.U. e di C.T.P. dell'attore venivano poste interamente a carico della Banca.

2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Belluno proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] che, con il primo motivo, eccepiva la violazione dell'onere della prova in quanto l'attore non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti



conto dal sorgere del rapporto fino alla sua estinzione. Risultavano, infatti, mancanti gli estratti relativi al primo trimestre 2003 ed al secondo trimestre 2004.

2.2 Con il secondo motivo, l'appellante censurava la decisione di espungere gli interessi anatocistici, in quanto la capitalizzazione era stata legittimamente applicata in forza dell'adeguamento alle prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ciò che era consentito in quanto non si era verificato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate al rapporto).

2.3 Con il terzo motivo, la Banca criticava la decisione di espungere la c.m.s., poiché il contratto di apertura del conto l'aveva prevista nella misura dello 0,125% ed era stata applicata nel corso del rapporto sul massimo utilizzo dell'affidamento operato dalla cliente.

2.4 Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante criticava l'utilizzo del c.d. metodo del saldo rettificato così argomentando: *“Utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritte dalla banca nel tempo”* e *“Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale – corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime – che tuttavia non è mai esistita e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze*



illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione”.

2.5 Con il quinto motivo d’impugnazione, la banca chiedeva la riforma del capo sulle spese processuali, poste a suo carico.

2.6. L’appellante dichiarava, infine, di voler riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. *“espressamente nel presente giudizio di impugnazione tutte le difese, le istanze e le eccezioni formulate in tutte le precedenti fasi processuali”.*

3. Si costituiva nel giudizio appello [REDACTED], domandando la reiezione del gravame.

4. Accolta parzialmente l’istanza di inibitoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 4.7.2014, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 08.06.2023.

5.1 Il primo motivo d’impugnazione è infondato già per il fatto che la Banca, avendo proposto domanda riconvenzionale di pagamento, era anch’essa onerata della produzione integrale degli estratti conto al fine di dimostrare il proprio credito.

5.2 In ogni caso gli assunti dell’appellante non sono in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui [cfr. Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 29190 del 21/12/2020 (Rv. 660146 – 01)] in materia di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente



trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche *aliunde*, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).

Si ricorda anche Cass. sez. 1, sentenza n. 9140 del 19/05/2020 (Rv. 657637 – 01), secondo cui *“Nondimeno, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). In particolare, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, detto giudice ben può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)”*.

In senso conforme pure Cass. sez. 1, ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 (Rv. 662223 – 01): *“Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze*



di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità".

I due estratti conto mancanti si riferiscono a soli due trimestri a fronte di un periodo di analisi molto ampio, compreso tra il 21.12.1999 ed il 7.3.2017, e, come emerso dalla consulenza, la loro mancanza non ha in alcun modo ostacolato l'accertamento richiesto dal Tribunale. Significativamente l'appellante non ha evidenziato specifiche conseguenze derivate dalla mancata produzione di quei documenti (che, si ribadisce, era anche suo onere produrre).

Il motivo è pertanto respinto.

6. I rilievi sulla legittimità della capitalizzazione nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, oggetto del secondo motivo, vanno respinti sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la quale, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, solamente la specifica approvazione della clausola sugli interessi anatocistici rende legittima la capitalizzazione da parte della banca, non avendo alcun effetto sanante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale effettuata dall'istituto di credito [cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 9140 del 19/05/2020 (Rv. 657637 – 01) e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020 (Rv. 660127 – 01)].

Inoltre, dalla rilevata illegittimità della capitalizzazione trimestrale consegue non già l'applicazione della capitalizzazione annuale bensì l'eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione. Ci si richiama a quanto già osservato da



Cass. civ., sez. U, con la sentenza n. 24418 del 02/12/2010 (Rv. 615418 - 01):

“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.

Si vedano in tal senso, più di recente, anche Cass. sez. 1, sentenza n. 17150 del 17/08/2016 (Rv. 641046 – 01) e Cass. ord. n. 6251/2018.

Pertanto, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dei contratti alla delibera CICR 9.2.2000 effettuata dalla Banca non ha prodotto alcun effetto.

7. Il terzo motivo d'impugnazione è privo di pregio in quanto il contratto indica solamente la percentuale della commissione di massimo scoperto (0,125%). Manca, in particolare, qualunque indicazione relativa alla base di calcolo (es. la punta massima dell'esposizione debitoria o quella media riferita al trimestre di



riferimento) e al periodo minimo di scopertura richiesto per l'addebito dell'onere.

Irrilevanti sono le modalità con cui la commissione è stata concretamente applicata indicate dalla Banca (anche qualora, per ipotesi, conformi agli addebiti operati) in ragione dell'incompleta regolamentazione contrattuale dell'onere.

La commissione, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, è quindi effettivamente indeterminata e andava espunta.

8. Sulla questione oggetto del quarto motivo si rileva dirimente quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione sez. I con l'ordinanza n. 7721 del 16/03/2023.

Il giudice di legittimità, chiamato a decidere se ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione degli indebiti formulata dall'istituto di credito dovesse essere utilizzato il c.d. "saldo banca", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito, dando continuità a quanto deciso con ordinanza nr. 9141/2020, con riferimento a quest'ultima pronuncia ha evidenziato:

" (...) la Corte ha espresso, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal



correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato".

Ha, quindi, concluso: *"Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (peraltro sostanzialmente confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021. Cfr. pag. 11 della sua motivazione), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo*



per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”.

Così impostata la questione, la Corte non ravvisa motivi per discostarsi dal richiamato indirizzo che, per il numero di precedenti, può ormai considerarsi consolidato.

Risultano così superati i rilievi formulati sul punto con l'ordinanza del 3.5.2023 che aveva deciso l'istanza ex art. 283 c.p.c. della Banca ed anche tale motivo è respinto.

9. La Banca si è limitata al richiamo dell'art. 346 c.p.c. senza indicare, anche solo sommariamente, altre questioni, risolte dal Tribunale in senso ad essa sfavorevole o rimaste assorbite, sulle quali riteneva necessaria una pronuncia da parte dell'adita Corte (fermo restando che per le prime avrebbe dovuto articolare specifici motivi di gravame).

Posto che la rideterminazione del saldo del conto è stata effettuata dal Tribunale sulla base di criteri che, per quanto di rilievo ai fini della decisione del gravame, vengono condivisi, non vi è motivo di disporre una diversa regolamentazione delle spese di C.T.U. e di lite del primo grado, che debbono rimanere a carico dell'appellante.

Pertanto, anche il quinto motivo è respinto.

10.1 L'esito del giudizio determina la soccombenza di [REDACTED]
[REDACTED] che va condannata alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello del [REDACTED] determinate (esclusa la fase istruttoria) secondo



i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, distratte in favore dei difensori che hanno reso dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

10.2. Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [REDACTED] [REDACTED] un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. [REDACTED]/2023 pronunciata in data 20.1.2023 dal Tribunale di Belluno, lo rigetta e:

- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellato, distratte in favore degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], liquidate in Euro 9.991,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [REDACTED] [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Venezia, 19 novembre 2024

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

dott. Alessandro Rizzieri



Sentenza n. [REDACTED] 2024 pubbl. il 09/12/2024
RG n. [REDACTED]/2023
Repert. n. [REDACTED]/2024 del 09/12/2024

